

Attività di coordinamento in materia di contenzioso europeo

Elenco delle cause pregiudiziali esaminate – Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 27 settembre – 12 ottobre 2023

Cause pregiudiziali sollevate da giudici nazionali

| CAUSA | OGGETTO | AMM. |
|--|--|--|
| <p>C-322/23</p> <p>ITALIA</p> <p>Tribunale di Lecce</p> <p>(Scadenza 29 settembre 2023)</p> <p>Avv. L. Fiandaca</p> <p>CT 28953/23</p> | <p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Rapporto di lavoro pubblico - Personale docente - Anzianità servizio - Riconoscimento del servizio pre-ruolo - Criteri di computo - Discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato</p> <p>Interpretazione della Direttiva 1999/70/CE-Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 (“<i>Principio di non discriminazione</i>”)</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto europeo e con il principio di non discriminazione una normativa nazionale che prevede per il personale docente un computo dell’anzianità pre-ruolo per intero solo per i primi 4 anni di servizio e, per i successivi, una valutazione dei 2/3 ai fini giuridici ed economici e del restante terzo ai soli fini economici e dopo il raggiungimento di una determinata anzianità di servizio.</i></p> <p><i>Dubbio se ai fini della valutazione della sussistenza di una discriminazione il giudice nazionale debba tenere conto della sola anzianità pre-ruolo riconosciuta al momento dell’immissione in servizio o se, al contrario, debba tenersi conto dell’intero complesso normativo riguardante il trattamento della citata anzianità e quindi anche delle norme che prevedono, in periodi successivi all’immissione in ruolo, un recupero totale di anzianità di servizio ai soli fini economici.</i></p> | <p>PCM - DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. PUBBLICA AMM.NE</p> <p>MIN. ISTRUZIONE E MERITO</p> <p>MIN. ECONOMIA</p> <p>INPS ISTITUTO NAZ. PREVIDENZA SOCIALE</p> <p>PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PROCEDURE D’INFRAZIONE</p> |

Cause pregiudiziali sollevate da giudici di altro Stato membro

| CAUSA | OGGETTO | AMMINISTRAZIONI |
|---|--|---|
| <p>C-320/23 AUSTRIA Scad. 27 settembre 2023 Avv. M. D'Errico CT 30345/23</p> | <p>Tutela dei consumatori</p> <p>Pacchetti turistici - Diritto di recesso - Esame di adeguatezza delle spese di risoluzione</p> <p>Interpretazione dell'art. 12 («Risoluzione del contratto di pacchetto turistico e diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto») della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, a norma del quale i viaggiatori devono poter risolvere il contratto di pacchetto turistico in qualunque momento prima dell'inizio del pacchetto, dietro pagamento di adeguate spese di risoluzione.</p> <p><i>Dubbio sulla portata applicativa del menzionato articolo, rispetto ad un caso in cui tra la proposta di conclusione di un contratto di pacchetto turistico (estate 2020), la prenotazione (novembre 2020), la dichiarazione di risoluzione (settembre 2021) e il periodo del viaggio (estate 2022) intercorrono lunghi periodi.</i></p> | <p>MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY MINISTERO DEL TURISMO AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |
| <p>C-347/23 POLONIA Scad. 4 ottobre 2023 Avv. A. Jacoangeli CT 30246/23</p> | <p>Tutela dei consumatori</p> <p>Contratto di mutuo ipotecario - Locale acquistato per essere concesso in locazione (buy-to-let)</p> <p>Interpretazione delle definizioni di "consumatore" e "professionista" di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sulla possibilità di considerare "consumatore" una persona fisica che conclude un mutuo ipotecario non per soddisfare proprie esigenze abitative ma al fine di acquistare un immobile da concedere in locazione dietro corrispettivo (c.d. "buy-to-let").</i></p> | <p>MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY BANCA D'ITALIA AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |
| <p>C-351/23 SLOVACCHIA</p> | <p>Tutela dei consumatori/Giustizia e diritti fondamentali</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Scad. 12 ottobre 2023 Avv. P. Garofoli CT 30882/23</p> | <p>Esecuzione immobiliare tramite vendita all'asta su un bene dato in garanzia - Carattere abusivo della clausola che prevede il rimborso anticipato del finanziamento - Controllo giurisdizionale - Ammissibilità</p> <p>Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio se sia compatibile con il diritto unionale una norma interna che impedisce al giudice (nel caso in cui l'esecuzione sia iniziata) di sanzionare l'eventuale l'invalidità di una clausola abusiva, com'è quella che prevede la restituzione anticipata dell'intera sorte capitale per il caso di mancato pagamento di una (o più) rate di mutuo.</i></p> | <p>BANCA D'ITALIA AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |
| <p>C-365/23 LETONIA</p> <p>Scad. 29 settembre 2023</p> <p>Avv. M. Cherubini CT 30255/23</p> | <p>Tutela dei consumatori</p> <p>Clausole abusive - Contratto di prestazione di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera di uno sportivo</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.</p> <p><i>Dubbio sull'applicabilità dei requisiti euro-unitari per la protezione dei consumatori ai cosiddetti contratti per sportivi "promesse" tra giovani sportivi non ancora professionisti e società di fornitura di servizi di supporto allo sviluppo del talento e alla carriera in un determinato sport.</i></p> | <p>PCM - DIPARTIMENTO POLITICHE GIOVANILI E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE</p> <p>PCM - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> |
| <p>C-367/23 FRANCIA</p> <p>Scad. 29 settembre 2023</p> <p>Avv. M.F. Severi CT 30263/23</p> | <p>Lavoro e politiche sociali</p> <p>Aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro - Effetto diretto direttiva - Violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore - Diritto al risarcimento - Onere probatorio - Configurazione del danno in re ipsa</p> <p>Interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. LAVORO POLITICHE SOCIALI</p> <p>MIN. SALUTE</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | <p>concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.</p> <p><i>Dubbio se in caso di violazione delle disposizioni adottate per l'attuazione delle misure necessarie per la valutazione gratuita della salute del lavoratore, il diritto al risarcimento di quest'ultimo sia subordinato alla prova del danno che sarebbe derivato da tale inadempimento.</i></p> | |
| <p>C-372/23</p> <p>BULGARIA</p> <p>(Scad. 04-10-2023)</p> <p>Avv. F. Meloncelli</p> <p>CT 30247/23</p> | <p align="center">Fiscalità e dogane</p> <p>Codice Doganale - Infrazione doganale commessa per negligenza - Qualificazione della violazione come contrabbando doganale commesso per negligenza - Irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale - Natura ed entità della sanzione - Confisca di beni appartenenti ad un terzo diverso dal trasgressore</p> <p>Interpretazione della CDFUE art.41 e del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione artt. 5, 15, 42 e 198</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che, nei casi di un'infrazione doganale commessa per negligenza, consistente nel mancato rispetto della forma prescritta per la dichiarazione di merci introdotte attraverso il confine nazionale, preveda l'irrogazione di una sanzione per contrabbando non intenzionale.</i></p> <p><i>Dubbio se una prima violazione rientrante nella nozione di «contrabbando doganale» possa essere punita, a prescindere dal fatto che sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, con una sanzione della medesima natura ed entità.</i></p> <p><i>Dubbio sull'ammissibilità della confisca (espropriazione a favore dello Stato), a titolo di sanzione amministrativa aggiuntiva, della merce o dei beni che formavano oggetto della violazione e la cui detenzione non è vietata, nei casi in cui appartengano a un terzo diverso dal trasgressore.</i></p> | <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>AGENZIA DOGANE E MONOPOLI</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> |
| <p>C-394/23</p> <p>FRANCIA</p> | <p align="center">Tutela dei dati personali</p> <p>Principio di minimizzazione dei dati - Raccolta dei dati relativi agli appellativi dei clienti -</p> | <p>MIN. GIUSTIZIA</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Scadenza 10 ottobre 2023</p> <p>Avv. E. De Bonis</p> <p>CT 30878/23</p> | <p>Obbligo di compilazione dei campi "Signore" o "Signora"</p> <p>Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b) e f), Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.</p> <p><i>Dubbio se per valutare il carattere adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario per la raccolta di dati relativi agli appellativi di clienti, limitati ai termini «Signore» o «Signora», si possa tenere conto degli usi comunemente ammessi in materia di comunicazioni civili, commerciali e amministrative, senza che a ciò osti il principio di minimizzazione dei dati.</i></p> <p><i>Dubbio se, per valutare la necessità della raccolta obbligatoria e del trattamento dei dati relativi all'appellativo dei clienti, e allorché taluni clienti ritengono di non rientrare in nessuno dei due appellativi e che la raccolta di tale dato non sia pertinente per quanto li riguarda, si debba tenere conto del fatto che essi potrebbero, dopo aver fornito tale dato al titolare del trattamento al fine di beneficiare del servizio proposto, esercitare il loro diritto di opposizione al suo utilizzo e alla sua conservazione.</i></p> | <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI</p> <p>AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</p> <p>AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>AGENTE DEL GOVERNO PRESSO CEDU</p> |
|---|--|---|